

DCO 31/10

**CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE
DELLE COMPONENTI TARIFFARIE GS_T e RE_T**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 27 settembre 2010

Premessa

Con il presente documento Anigas presenta le proprie osservazioni al DCO 31/10 con il quale l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) illustra i propri orientamenti per l'individuazione dei criteri e delle modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_T e RE_T per i clienti finali direttamente allacciati alle reti di trasporto, destinate a finanziare il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti gas in stato di disagio e il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Tale procedimento si inserisce nell'ambito della delibera ARG/gas 93/10 dello scorso 30 giugno, con la quale il Regolatore ha istituito le due componenti ed ha avviato un procedimento per la loro definizione.

Osservazioni Generali

Ad Anigas preme innanzitutto mettere in evidenza un aspetto fortemente critico della delibera ARG/com 93/10 che ha istituito le componenti tariffarie GS_T e RE_T , rimandandone la valorizzazione a successivi provvedimenti, prevedendone l'applicazione retroattiva dal 1 luglio 2010 ai clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale.

Tale disposizione è, infatti, intervenuta a modifica dei corrispettivi di trasporto in un momento in cui i contratti di fornitura con i clienti finali – tipicamente aventi durata coincidente con l'anno termico – erano in corso per l'anno termico 2009/2010 e, in buona parte, già stipulati per l'anno termico 2010-2011.

Ciò comporta che i costi aggiuntivi che deriverebbero ai venditori dall'applicazione delle componenti GS_T e RE_T non potrebbero da questi essere trasferiti sui clienti finali soggetti al loro pagamento. Considerata, inoltre, l'entità non trascurabile di tali componenti, anche nei casi in cui i contratti in essere prevedano il trasferimento al cliente di componenti aggiuntive dei corrispettivi di trasporto, è prevedibile una notevole difficoltà per i venditori di incassare il pagamento dei corrispondenti addebiti.

Anche il presente documento di consultazione proponendo in alternativa l'attivazione delle suddette componenti tariffarie a decorrere da gennaio 2011 non risolve completamente la criticità evidenziata.

Per tale ragione, Anigas auspica che l'attivazione delle componenti GS_T e RE_T avvenga non prima dell'inizio del prossimo anno termico, quindi dal 1° ottobre 2011.

Infine, indipendentemente da quale soluzione codesta Autorità riterrà opportuno applicare, si propone che i nuovi termini GS_T e RE_T vengano aggiornati con cadenza annuale, in coerenza con le caratteristiche delle componenti tariffarie del trasporto in vigore.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Criteria e modalità di applicazione delle componenti tariffarie GS_t e RE_t

S1 Quale delle tre ipotesi prospettate appare preferibile e perché? Motivare la risposta.

S2 Si ritiene di proporre ipotesi alternative rispetto a quelle presentate dall'Autorità? Quali vantaggi presenterebbero le suddette ipotesi alternative?

Tra le ipotesi prospettate, Anigas ritiene preferibile la soluzione 1 in quanto, a fronte di limitati impatti operativi per i trasportatori, consente di applicare ai clienti direttamente allacciati alle reti di trasporto le medesime modalità adottate per i clienti allacciati a reti di distribuzione.

Si ritiene che le altre soluzioni, al contrario, comportino costi elevati per le società di vendita e in generale per il sistema.

L'ipotesi 2 che prevede l'incremento della componente CRr applicata alla capacità impegnata dal cliente, aumenterebbe gli oneri per le società di vendita per le note criticità legate alle modalità di trasferimento della capacità. Ad esempio nei casi, non infrequenti, in cui clienti caratterizzati da elevato profilo stagionale cambiano fornitore nei periodi di bassa domanda impegnando con il venditore entrante minore capacità di quella impegnata con il venditore uscente; in tali casi rimarrebbe in capo al venditore uscente il differenziale di capacità, con oneri che sono tanto più alti quanto maggiore è il corrispettivo CRr.

Ancora maggiori criticità comporterebbe l'adozione dell'ipotesi 3 che prevede modifiche molto pesanti alle attuali modalità di fatturazione delle società di vendita ai clienti allacciati alla rete di distribuzione e dei distributori stessi, a causa di variazioni nell'applicazione dei corrispettivi RE e GS.

Applicazione a partire dal 1 luglio 2010 delle componenti GS_T e RE_T

S3 Quale delle due ipotesi prospettate appare preferibile e perché? Motivare la risposta.

S4 Si ritiene di proporre ipotesi alternative rispetto a quelle presentate dall'Autorità? Quali vantaggi presenterebbero le suddette ipotesi alternative?

Per le ragioni esposte nelle osservazioni generali, Anigas ritiene che entrambe le soluzioni previste dall'Autorità comportino forti criticità in termini di rischio per la società di vendita di non riuscire a recuperare dai propri clienti gli oneri che le stesse dovranno corrispondere al trasportatore. Tale criticità è peraltro aggravata, nella soluzione 1, dalla previsione di rifatturazione a clienti che hanno nel frattempo già cambiato fornitore.

Per quanto detto, Anigas ribadisce l'auspicio che l'applicazione delle componenti GS_T e RE_T prenda avvio non prima del 1° ottobre 2011 e che comunque il valore dei corrispettivi venga fissato con congruo anticipo rispetto alla fase di negoziazione dei contratti del gas per il prossimo anno termico.